



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

alla

Proposta di modifica al regolamento interno del Consiglio regionale n. 2

Approvata nella seduta n. 309 del 29 settembre 2022

DA GIAU

Emendamento modificativo (10.1) **RITIRATO**

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 86 ante)

1. All'art 86 ante così come inserito dall'articolo 10, e aggiunto il seguente comma:

<<2. Al fine di perseguire, gli obiettivi di qualità della normazione di cui al comma 1, il Consiglio si avvale dei seguenti strumenti:

- a) Scheda tecnico-normativa di cui all'art. 92
- b) Relazione tecnico finanziaria di cui all'art. 86 bis
- c) Analisi impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'art. 86 ter
- d) Clausole valutative di cui all'art. 138 quinquies, comma 2 lettera a)
- e) Missioni valutative di cui all'art. 138 quinquies, comma 2 lettera e)>>

DA GIAU

Emendamento sostitutivo (11.1) **RITIRATO**

Art. 11

(Inserimento degli articoli 86 ter e 86 quater)

1. L'articolo 11 è così sostituito:

<<1. Dopo l'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale sono inseriti i seguenti:

a)

<<Art. 86 ter

(Analisi dell'Impatto della Regolamentazione)

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) valuta preventivamente dal punto di vista sociale, economico e amministrativo, gli effetti delle norme che si intendono introdurre nell'ordinamento regionale, mediante comparazione di opzioni alternative, consentendo di verificare necessità, opportunità ed efficacia dell'intervento normativo garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale;
2. Elementi qualificanti dell'AIR sono: la descrizione del contesto normativo e socioeconomico e delle motivazioni dell'intervento, il report delle consultazioni con i destinatari, l'individuazione degli obiettivi, l'elaborazione e il confronto fra più opzioni di intervento, l'individuazione di degli strumenti di monitoraggio e degli indicatori per la misurazione dei risultati;
3. Il modello per la stesura della AIR è predisposto dal Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione.>>

b)

<<Art. 86 quater

(Aggiunta di firme alle proposte di legge)

1. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma ad una proposta di legge dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio dopo aver acquisito il consenso del primo firmatario della proposta medesima.
2. Qualora la richiesta intervenga durante la discussione del provvedimento in Assemblea il richiedente può formulare un annuncio orale prima dell'inizio dell'esame dell'articolato. Anche in questo caso è necessario il consenso del primo firmatario che viene reso verbalmente nel corso della seduta.>>.